

81. 16. aprile 1602.

Ac. 16. 11

CESARE PER LA DIO GRATIA Duca di Modona, edi Reggio, &c.



AVENDOCI questa nostra fidelissima Città di Modona supplicato à far la prouigione sopra le sportole, chiestaci nel primo nostro ingresso al Dominio di questi Stati, ci siamo volentieri condescesi per leuar gli abusi, & corruttelle dalla longhezza del tempo introdotte, non solo contra la retta intentione de nostri Sereniss. Antecessori, e nostra, ma ancora contra la dispositione de i Statuti, & ordini nostri. E similmente per prouedere, che i Giudici, & Notai siano certi delle sportole douute loro, e come conviene remunerati delle loro fatiche, con minor gruezza de' nostri sudditi, e d'altri, che ne' casi occorrenti son' obligati à pagar sportole.

Però in virtù di questa nostra dichiaratione, che vogliamo habbia forza di Statuto, e legge inuiolabile, comandiamo, che nelle cause capitali, doue sia la pena della morte naturale si paghino scudi dieci d'oro, in oro, e non più, per qual si voglia delitto atrocissimo, e Nelle cause, doue la pena del delitto non arriui alla morte naturale, ma

una della garticia per pecunia rei,
Nelle cause di pene afflittive ordinarie, & anche arbitrarie, che non siano espresse dalla legge, ò dalla consuetudine, si paghino quartio scudi, eccetto, doue si tratterà di pena della fune, che se ne douranno pagare tre solamente, e

Doue si tratterà di pena pecuniaria, s'offeru la tassa de gli Statuti delle cause Ciuali, pur che il pagamento non passi cento lire di questa moneta, quand'anche vi concorressero multiplicationi de capi.

Dichiarando, che la pena pecuniaria, doue concorrerà con la corporale, ancorche sia di confiscazone de beni, resti confusa, sì che nel tassare, e pagare le sportole s'attenda la corporale solamente, e doue concorressero più afflittive in vn medesimo delitto, e persona s'atten da vna pena sola, ma la maggiore.

Eche ne casi, doue da gli Statuti, Grido, ò altra ordinatione siano imposte al reo pene corporali, quando in certo tempo non paghi la condanna pecuniaria si tassino le sportole, hauuto riguardo alla pecuniaria solamente.

A

Che

HAYKOBA

21. aprile 1601.

AC 1611

Che per li delitti, de' quali il reo si componga con la Camera, ottenga gratia, o perpetuo silentio innanzi la sentenza facendo il Giudice la relatione, habbia l'intero salario, secondo la tassa sudetta; ma quando egli non faccia la relatione, habbia le stesse sportole, hauuto riguardo però allo stato, in che si ritrouerà la causa nel tempo della compositione, gratia, o silentio.

Che per li medesimi delitti dell'istessa spetie reiterati nel medesimo, & anche in diuerso tempo, e con diuerse persone per lo stesso, o diuerso fine, non si paghi, che per vn solo delitto, siano quanto si vogliono.

Che per li delitti commessi in diuersi tempi di diuersi spetie, che tendano à diuerso fine, si paghi per vn capo, e mezzo fino alli tre delitti, delli tre sino à sei per due capi, & da sei in su siano quanto si vogliono, per tre capi, e delitti solamente, hauendo però nell'affare riguardo a maggiori delitti.

Che più complici inquiriti siano obligati al pagamento delle sportole l'uno per l'altro in caso di condanna, ma non però in caso di assoluzione.

Che quando siano più persone inquirite in vn medesimo processo per uno, o più delitti, i Giudici, & Notai tassino, & esighino le sportole per tre solamente, ancorch'occorresse di dare più sentenze in diuersi tempi, e gli inquiriti tollero cinquanta, o più.

Et le sportole nelle cause dell'uniuersità, & Communità si tassino, & paghino per tre persone solamente, senza hauer riguardo, che sieno più persone, e

Che nelle cause, doue saranno due Giudici, si paghi vn salario, e mezzo doue saranno tre, o più, siano quanto si vogliono, se ne paghino due da diuidersi trà loro, conforme all'ordine sudetto, il che però non haurà luogo nel Podestà, & Giudice delle Città, che per li Statuti, o consuetudine procedano vnitamente nelle cause, i quali doveranno essere contenti del salario solo, che si deue à Giudici, e diuidere quello frà di loro.

Non vogliamo però, che alcuno processato, tanto per accusa, e querela, quanto per ufficio del Giudice, sia grauato in modo alcuno à pagar sportole, salarij, e mercedi anche de processi, se i Giudici non haueranno inditj legitti, e sufficienti secondo la qualità del delitto d'inquirere, e procedere.

Nè tampoco vogliamo, che quando i processati, o gli inquiriti non habbiano

biano modo di pagare le sportole, e spese, che i Giudici, e Notari grauino le Communità doue sia stato commesso il delitto, ne altri, che non siano obligati in spetie al pagamento delle sportole, e spese douute.

Neche il padre sia obligato per le spese del figliuolo, il padrone per il seruitore, se non ne' casi ne quali n'hauessero spetiale obligatione, oue ro fossero tenuti alla pena del delitto.

Neche le Communità de' luoghi del delitto si possano grauare ad alcuna spesa, eccetto che per informatione, che si mandasse à prender contra persone incognite, o forestiere, o pouere, nel qual caso possono hauere solamente le spese del viuere, e caualcature.

Dichiarando, che la rata delle sportole, che si deue à Notari secondo gli Statuti, e non essendou Statuti, per lo quale si tassi, come sopra prohibendo à medesimi Notari il multiplicar le spese de' processi, per più delitti, e per più persone, se non del modo su detto.

Così dunque ordiniamo, che la presente dichiaratione sia nell'auuenire posta in offeranza, per quanto è stimata la gratia nostra, non ostante cosa alcuna, che facesse in contrario, e sia registrata ne i Statuti di essa nostra Città.

In fede di che le presenti seranno segnate di nostra mano, e sigillate col solito nostro Sigillo.

Dat. nel nostro Castello di Modona il dì xij. Giugno 1620.

Cesare.

Loco del O Sigillo.

Fabio Denatio.

IN MODONA, Per Giulian Cassiani, M DC XX.